

B

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)¹

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 2010²,
decreta:

I

La legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche è modificata come segue:

Sostituzione di termini

Nei capi undicesimo e dodicesimo il termine «liquidatore» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «liquidatore del fallimento» e il termine «liquidazione» con «fallimento».

Art. 24 cpv. 3

³ I ricorsi nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.

Art. 25 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Gli ordini della FINMA riguardano l'intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all'estero.

Art. 27 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)

² L'istruzione di un partecipante a un sistema di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli nei confronti del quale è stata ordinata una siffatta misura è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:

- a. è stata introdotta nel sistema prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta inderogabile secondo le regole dello stesso; o

¹ RS 952.0

² FF 2010 3513

³ RS 952.0

- b. è stata eseguita, secondo le regole del sistema, nel medesimo giorno operativo in cui la misura è stata ordinata, sempre che il gestore del sistema fornisca la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza della misura ordinata.

^{2bis} Il capoverso 2 si applica se:

- a. il gestore del sistema è sottoposto a vigilanza o sorveglianza in Svizzera; o
- b. il contratto di partecipazione è retto dal diritto svizzero.

Art. 28 Procedura di risanamento

¹ Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

² Essa emana le disposizioni e le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

³ Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.

Art. 29 Risanamento della banca

Nel quadro del risanamento della banca, il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.

Art. 30 Continuazione di servizi bancari

¹ Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata.

² Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria.

³ In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l'assuntore subentra al posto della banca dopo l'omologazione del piano di risanamento.

Art. 31 Omologazione del piano di risanamento

¹ La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:

- a. si fonda su una valutazione prudente degli attivi della banca;
- b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;
- c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e del grado dei creditori.

² L'accordo dell'assemblea generale della banca non è necessario.

³ Se l'insolvenza della banca non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, nonché la conversione di capitale estraneo in capitale proprio.

Art. 31a (nuovo) Rifiuto del piano di risanamento

¹ Ove il piano di risanamento preveda un'ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all'atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

² Se i creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF⁴ rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33–37g.

Art. 32 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Il diritto di impugnazione si prescrive in due anni dall'omologazione del piano di risanamento.

Art. 35 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

¹ Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

- a. di indire un'assemblea dei creditori e definirne le competenze e i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b. di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

² La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

Art. 37a Depositi privilegiati

¹ I depositi a nome del depositante e le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF⁵.

² Il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo alla svalutazione monetaria.

³ I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza esservi autorizzate dalla FINMA non sono privilegiati.

⁴ Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

⁴ RS 281.1

⁵ RS 281.1

⁵ I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993⁷ sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

⁶ Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota e, in casi giustificati, concedere deroghe in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

Art. 37b Pagamento immediato

¹ I depositi ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili.

² La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF⁸.

Art. 37c

Abrogato

Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

¹ La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche.

² La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera se, nella procedura estera di insolvenza:

- a. i crediti ai sensi dell'articolo 219 LEF⁹ garantiti da pegno e privilegiati di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e
- b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

³ Essa può anche riconoscere decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato della sede effettiva della banca.

⁶ RS 831.40

⁷ RS 831.42

⁸ RS 281.1

⁹ RS 281.1

⁴ Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero.

⁵ Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 della legge federale del 18 dicembre 1987¹⁰ sul diritto internazionale privato.

Art. 37h cpv. 1 e 3 lett. a, b

¹ Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati conformemente all'articolo 37a capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

³ L'autodisciplina è approvata se:

- a. assicura il pagamento dei depositi garantiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente l'ordine di misure secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o del fallimento secondo gli articoli 33–37g;
- b. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;

Art. 37i Attivazione della garanzia dei depositi

¹ Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o il fallimento ai sensi dell'articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

² Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento indicato nella decisione della FINMA.

³ In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:

- a. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
- b. i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.

⁴ Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o il fallimento non sono esecutivi.

Art. 37j (nuovo) Modo di procedere e cessione legale

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA paga i depositi garantiti ai depositanti.

² Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

³ I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

⁴ Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

Art. 37k (nuovo) Scambio di dati

¹ La FINMA mette a disposizione dei responsabili della garanzia dei depositi i dati necessari alla tutela dei suoi compiti.

² Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA e all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

Titolo prima dell'art. 37l

Sezione 13a: Averî non rivendicati

Art. 37l (nuovo)

¹ La banca può trasferire averî non rivendicati a un'altra banca senza il consenso dei creditori.

² Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assumtrice.

³ Nell'ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averî non rivendicati.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averî sono considerati non rivendicati.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 25 giugno 1930¹¹ sulle obbligazioni fondiarie

Art. 23

e. Diritto di
pegno dei mutui

I mutui fatti dalle centrali, cogli interessi non ancora versati, fruiscono d'un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro di pegni dei membri, senza che sia necessario di concludere uno speciale contratto di dazione in pegno e di consegnare la copertura alle centrali o ai loro rappresentanti o sia necessaria una iscrizione nel registro fondiario.

Art. 42 (nuovo)

VIII. Applica-
zione delle
disposizioni
sull'insolvenza
bancaria

Gli articoli 25–37g della legge dell'8 novembre 1934¹² sulle banche si applicano per analogia.

2. Legge federale dell'11 aprile 1889¹³ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 173b

3bis. Procedura
dell'Autorità
federale di
vigilanza sui
mercati
finanziari

Se la domanda di fallimento concerne una banca, un commerciante di valori mobiliari, un'impresa di assicurazione, una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, la direzione di un fondo, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV), una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o una società d'investimento a capitale fisso (SICAF), il giudice del fallimento trasmette gli atti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.

Art. 219 cpv. 4, seconda classe lett. f (nuova)

⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

¹¹ RS 211.423.4

¹² RS 952.0

¹³ RS 281.1

Seconda classe

- f. I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934¹⁴ sulle banche.

3. Legge del 23 giugno 2006¹⁵ sugli investimenti collettivi

Art. 35 cpv. 1

¹ I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell'articolo 33.

Art. 137 Dichiarazione di fallimento

¹ Ove vi sia un timore fondato che il titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e non vi siano prospettive di risanamento o il risanamento non sia riuscito, la FINMA gli revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

² Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF¹⁶), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni¹⁷) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

³ Per la procedura di fallimento, gli articoli 33–37g della legge dell'8 novembre 1934¹⁸ sulle banche si applicano per analogia.

Art. 138

Abrogato

4. Legge del 24 marzo 1995¹⁹ sulle borse

Art. 36a

Gli articoli 25–37l della legge dell'8 novembre 1934²⁰ sulle banche si applicano per analogia.

14 RS 952.0
15 RS 951.31
16 RS 281.1
17 RS 220
18 RS 952.0
19 RS 954.1
20 RS 952.0

5. Legge del 17 dicembre 2004²¹ sulla sorveglianza degli assicuratori

Titolo prima dell'art. 51

Sezione 2: Provvedimenti conservativi, liquidazione e fallimento

Art. 51, rubrica, cpv. 2 lett. h, i (nuove) e cpv. 3 (nuovo)

Provvedimenti conservativi

² La FINMA può in particolare:

- h. assegnare valori patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18;
- i. ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze in caso di pericolo di insolvenza.

³ Essa provvede a una pubblicazione adeguata dei provvedimenti ove questa sia necessaria alla loro esecuzione o alla protezione di terzi.

Art. 52 Liquidazione

Se la FINMA revoca a un'impresa di assicurazione l'autorizzazione d'esercizio, ne consegue lo scioglimento della stessa. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

Art. 53 Dichiarazione di fallimento

¹ Ove vi sia un timore fondato che un'impresa di assicurazione sia eccessivamente indebitata o abbia seri problemi di liquidità e non vi siano prospettive di risanamento o il risanamento non sia riuscito, la FINMA le revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

² Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF²²) alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni²³) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano all'impresa di assicurazione.

³ La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

Art. 54 Effetti e svolgimento

¹ Il decreto di fallimento esplica i medesimi effetti di una dichiarazione di fallimento di cui agli articoli 197–220 LEF²⁴.

²¹ RS 961.01

²² RS 281.1

²³ RS 220

²⁴ RS 281.1

² Fatte salve le disposizioni seguenti, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF.

³ La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

Art. 54a (nuovo) Crediti derivanti dai contratti di assicurazione

¹ I crediti di assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell'impresa di assicurazione sono considerati insinuati.

² Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti in virtù dell'articolo 17. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

Art. 54b (nuovo) Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

¹ Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

- a. di indire un'assemblea dei creditori e definirne le competenze nonché i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b. di istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

² La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

Art. 54c (nuovo) Ripartizione e chiusura della procedura

¹ Lo stato di ripartizione non è depositato.

² Dopo la ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

³ La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

Art. 54d (nuovo) Procedura estera di insolvenza

Al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza, nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza, gli articoli 37f e 37g della legge dell'8 novembre 1934²⁵ sulle banche si applicano per analogia.

Sezione 3:
Disposizioni complementari in caso di fallimento di assicurazioni sulla vita

Art. 56 Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato

¹ Se non adotta provvedimenti particolari, segnatamente se non è possibile trasferire il portafoglio secondo l'articolo 51 capoverso 2 lettera d, la FINMA ordina la realizzazione del patrimonio vincolato.

² L'ordine di realizzazione estingue i contratti d'assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono quindi far valere le pretese derivanti dall'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 1908²⁶ sul contratto d'assicurazione, nonché le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate.

